



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO COFINANZIATO DALLE RISORSE DEL
FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO (FUNT) DI CONTO CAPITALE
ANNUALITA' 2026-2028

TRA

La Regione del Veneto, di seguito denominata "Regione" con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale, nato a il, il quale interviene nel presente atto per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto di cui alla Legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla Deliberazione della Giunta regionale n. del

E

la Società Bibione Spiaggia S.r.l., di seguito denominata "Società", con sede legale a San Michele al Tagliamento (VE), in Via del Mare, 2, C.F. 02798770273, rappresentata da nato a il il quale interviene nel presente atto per conto della Società, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

PREMESSO CHE

- con Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" è stato istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 368, un fondo denominato "Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) di conto capitale" destinato al finanziamento di interventi volti al miglioramento dell'attrattività turistica e al rilancio produttivo del settore turistico nazionale;
- con il Decreto del Ministero del Turismo prot. registro gen. n. 39068 del 18 marzo 2026 sono state definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 368, nonché i criteri di riparto delle relative risorse;
- con Decreto del Ministro del Turismo prot. registro gen. n. 43832 del 26 marzo 2026 è stato approvato l'atto di programmazione triennale del FUNT di conto capitale per le annualità 2026-2028;
- con Decreto prot. registro gen. n. 82687 del 27 maggio 2026, il Ministero del Turismo, dopo aver acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano con l'intesa Rep. Atti n. 86/CSR nella seduta del 21 maggio 2026, ha approvato la ripartizione della quota pari all'80% delle risorse del FUNT di conto capitale per il triennio 2026-2028, confermando l'assegnazione, alla Regione del Veneto, di una dotazione complessiva pari ad Euro 2.299.100,00 di cui Euro 1.097.675,00 per l'annualità 2026, Euro 101.675,00 per l'annualità 2027 e Euro 1.099.750,00 per l'annualità 2028;
- con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 438 del 19 giugno 2026, Bibione Spiaggia S.r.l., società partecipata del Comune di San Michele al Tagliamento (VE), ha deliberato di presentare alla Regione del Veneto la proposta progettuale "Miglioramento della fruizione e dell'accessibilità e ampliamento dell'offerta turistica dell'Oasi Naturalistica Val Grande di Bibione" - CUP H88J26000120008 - di costo complessivo pari ad Euro 160.000,00 ai fini dell'ottenimento di un contributo di Euro 80.000,00 a valere sulle risorse del FUNT di conto capitale per il triennio 2026-2028, impegnandosi a concorrere, in caso di concessione del contributo ministeriale, al finanziamento dell'intervento nella misura di almeno il 50% del costo complessivo, pari ad Euro 80.000,00;
- la Giunta regionale con Deliberazione n. 573 del 24 giugno 2026 ha approvato il Piano degli investimenti da presentare al Ministero del Turismo per la verifica di ammissibilità ai fini dell'assegnazione della quota di cofinanziamento statale a valere sul FUNT di conto capitale per il triennio 2026-2028, per un importo complessivo di contributo statale richiesto pari ad Euro 2.299.100,00, comprensivo del Progetto "Miglioramento della fruizione e dell'accessibilità e ampliamento dell'offerta turistica dell'Oasi Naturalistica Val Grande di Bibione" per complessivi Euro 160.000,00 con una richiesta di cofinanziamento statale pari ad Euro 80.000,00, incaricando la



Direzione Turismo e Marketing territoriale di dare esecuzione alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi ammessi a finanziamento statale;

- con nota assunta al prot. reg.le n. 386134 del 26 giugno 2026 la Direzione Turismo e Marketing territoriale ha presentato al Ministero del Turismo istanza di finanziamento a valere sulle risorse FUNT di conto capitale 2026-2028 per il Piano degli investimenti approvato con D.G.R. n. 573/2026, allegando il modulo istanza comprensivo del cronoprogramma procedurale e finanziario, la relazione/studio di fattibilità, la lettera di presentazione, il CUP e l'atto giuridicamente vincolante;

DATO ATTO CHE

- con decreto del Ministero del Turismo prot. reg. gen. 133962 del 4 settembre 2026 è stato approvato il Piano degli investimenti presentato dalla Regione del Veneto di cui alla citata D.G.R. n. 573 del 24 giugno 2026 e, ai fini del cofinanziamento degli interventi approvati, è stato assegnato, in favore della Regione del Veneto, un contributo complessivo di Euro 2.299.100,00 a valere sul FUNT di conto capitale per il triennio 2026-2028;

- tra gli interventi ammessi al cofinanziamento vi è il Progetto "Miglioramento della fruizione e dell'accessibilità e ampliamento dell'offerta turistica dell'Oasi Naturalistica Val Grande di Bibione" per un costo complessivo di Euro 160.000,00 di cui Euro 80.000,00 a carico di Bibione Spiaggia S.r.l., in qualità di soggetto attuatore, e Euro 80.000,00 a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale per il tramite di Regione del Veneto;

- con Deliberazione di Giunta regionale n. del è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione e Bibione Spiaggia S.r.l., in qualità di soggetto attuatore, per il progetto "Miglioramento della fruizione e dell'accessibilità e ampliamento dell'offerta turistica dell'Oasi Naturalistica Val Grande di Bibione" ed è stato incaricato il Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale di provvedere all'esecuzione del provvedimento stesso, inclusa la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti da esso derivanti, nonché la sottoscrizione della presente Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione, a cura della Società, dell'intervento denominato "Miglioramento della fruizione e dell'accessibilità e ampliamento dell'offerta turistica dell'Oasi Naturalistica Val Grande di Bibione" - CUP H88J26000120008 - di cui alla DGR n. 573 del 24 giugno 2026, per un importo complessivo di Euro 160.000,00 (iva inclusa) di cui Euro 80.000,00 a carico della Società ed Euro 80.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) di conto capitale per il triennio 2026-2028, per il tramite della Regione.

Articolo 2 – Impegni del soggetto attuatore

La Società, in qualità di soggetto attuatore, si impegna al rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario indicato nel modulo istanza sottoscritto dalle Parti e inviato al Ministero del Turismo con la citata nota prot. reg.le n. 386134/2026, garantendo la conclusione dell'intervento entro e non oltre il 31 dicembre 2028. Il mancato rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale determina la revoca del contributo di Euro 80.000,00 da parte del Ministero del Turismo.

La Società è tenuta a trasmettere alla Direzione Turismo e Marketing territoriale della Regione del Veneto la documentazione di rendicontazione di seguito indicata, secondo le seguenti scadenze temporali:

- entro il 30 giugno 2027, lo stato di avanzamento dei lavori riguardante le attività svolte nell'anno 2026, corredato da una relazione descrittiva e da un piano finanziario aggiornato;
- entro il primo trimestre del 2028, lo stato di avanzamento dei lavori riguardante le attività svolte nell'anno 2027, corredato da una relazione descrittiva e da un piano finanziario aggiornato.



7774f1f4



Le relazioni sopra richiamate dovranno essere integrate da analitica documentazione giustificativa, fiscalmente valida, delle spese effettivamente sostenute. A tal fine, dovranno essere prodotte le copie delle fatture e delle relative quietanze di pagamento, recanti l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) e il riferimento esplicito al progetto finanziato.

Entro il 28 febbraio 2029 la Società è tenuta a presentare, altresì, una relazione finale dettagliata delle attività svolte, il piano finanziario aggiornato e analitica documentazione fiscalmente valida delle spese effettivamente sostenute, ovvero copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP e il riferimento al progetto, nonché il certificato di regolare esecuzione degli interventi in modo da consentire alla Regione analogo adempimento nei confronti del Ministero del Turismo nei successivi 30 giorni.

Sono riconosciute le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028. Le spese sono ammissibili se funzionali alla realizzazione dell'intervento, ivi comprese le spese di progettazione. La Società si impegna a consegnare, su richiesta della Regione, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle attività dell'intervento oggetto della presente Convenzione.

Eventuali richieste di aggiornamento o integrazione del progetto, che non possono in ogni caso prevedere una variazione sostanziale dell'intervento o una sostituzione dello stesso, dovranno essere tempestivamente comunicate dalla Società alla Direzione Turismo e Marketing territoriale della Regione.

La Società si impegna, altresì, a utilizzare, in tutte le attività e sui materiali destinati alla comunicazione e alla promozione dell'intervento, il logo regionale "veneto.eu" e il logo del Ministero del Turismo, assicurando un adeguato livello di visibilità e di promozione al contributo del Ministero stesso.

La Società, inoltre, è tenuta ad alimentare il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP", di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013.

Articolo 3 – Impegni della Regione

A titolo di cofinanziamento per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, la Regione si impegna a trasferire, alla Società, l'importo complessivo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), a valere sulle risorse FUNT di conto capitale per il triennio 2026-2028.

Articolo 4 – Durata

La durata del presente atto decorre dal momento della stipula e si conclude il 31 marzo 2029. Tale termine potrà essere prorogato con motivato Decreto del Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale, ove fosse necessario per garantire il completamento degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa.

Articolo 5 – Piano finanziario e modalità di pagamento

La Direzione Turismo e Marketing territoriale - Regione del Veneto provvederà all'erogazione, a favore della Società, della somma complessiva di Euro 80.000,00 di cui all'articolo 3, secondo le seguenti modalità e scadenze:

- Euro 10.000,00 entro il 31 dicembre 2026, a titolo di anticipazione a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione;
- Euro 50.000,00 entro il 31 dicembre 2027, a seguito della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori riguardante le attività svolte nell'anno 2026, corredato da una relazione descrittiva e da un piano finanziario aggiornato come previsto dall'articolo 2;
- Euro 20.000,00 entro il 31 dicembre 2028, a titolo di saldo a seguito della comunicazione della Società di avvenuta conclusione dei lavori.

In caso di economie di spesa e/o di revoca del finanziamento per le ragioni indicate all'articolo 6 del citato Decreto del Ministro del Turismo prot. reg. gen. n. 133962/2026 e all'articolo 8 del citato Decreto del Ministro del Turismo prot. reg. gen. 43832/2026, la Società è tenuta a restituire alla Regione quanto già erogato a titolo di



cofinanziamento.

Articolo 6 – Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli

Le attività, oggetto della presente Convenzione, sono svolte dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Turismo e Marketing territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verifichino ritardi o inadempimenti.

La Direzione Turismo e Marketing territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle attività facenti capo alla Società in relazione all'intervento oggetto della presente Convenzione.

Articolo 7 - Recesso e inadempimenti

In caso di gravi inadempimenti da parte della Società che non consentano la realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, la Regione del Veneto può recedere dalla Convenzione stessa con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla controparte tramite PEC.

Il recesso comporta la revoca del cofinanziamento a valere sul contributo del Ministero del Turismo e la restituzione da parte della Società delle somme trasferite da Regione del Veneto a valere sul cofinanziamento concesso dal Ministero del Turismo.

Articolo 8 - Divieto di cessione della Convenzione

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 9 - Responsabilità ed obblighi

La Società solleva la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nella realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione.

La Società risponderà, altresì, di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Le Parti si impegnano a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari



Ai fini di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la Società:

- a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
- b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione;
- c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione del Veneto e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontracto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12 - Foro competente

Per ogni controversia non risolvibile che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

Articolo 13 – Registrazione

La presente Convenzione è oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 14 - Norma di rinvio

La presente Convenzione è composta da n. 14 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia,

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale
.....
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005)

Per la Società Bibione Spiaggia S.r.l.
.....
(firma digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005)

